

Questa Direzione, ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm. e ii. - Parte V - All. III "Emissioni di C.O.V." - Parte VII - Sezione 1 e 2 con particolare riferimento all'art. 272 commi 2 e 3, ha adottato, con due distinte Determine Dirigenziali (la n. 1380 e la n. 1381 del 22.12.2020), le Autorizzazioni in Via Generale (A.V.G.) per *l'esercizio degli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie.*

Nei modelli A e B, parti integranti delle suddette Determine, è stata elencata la documentazione utile per il rilascio della presa d'atto di A.V.G. In particolare all'Allegato n. 7 è stato indicato il "*Parere igienico-sanitario ed urbanistico del Comune in cui ha sede l'impianto*". Considerata l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di procedimento amministrativo nonché del Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.), questa Direzione ritiene opportuno precisare che, a seconda della data di avvio dell'attività, potrà essere allegata, in sostituzione del suddetto "*Parere igienico-sanitario ed urbanistico*" del Comune, l'Autorizzazione rilasciata dallo stesso Ente in conformità al Regolamento urbanistico e alle norme igienico-sanitarie vigenti oppure la copia della "S.C.I.A.", ovvero "S.C.I.A. condizionata", presentata al S.U.A.P. del Comune territorialmente competente e/o attestazione dell'accoglimento della stessa.

Si precisa, comunque, che la documentazione sopra indicata dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal Titolare e/o Rappresentante legale della Ditta in pari data alla richiesta di A.V.G., in cui si attesti che i locali e i relativi impianti ivi installati non sono stati oggetto di modifiche sostanziali rispetto a quanto in precedenza autorizzato e/o dichiarato.